



**NET CONSULTING** S.r.l.

Consulenza Globale d'Impresa

Venezia • Parma • Riccione • Terranuova (AR) • Pescara

## **Piccole società di capitali: il rendiconto finanziario è obbligatorio?**

Lorenzo Bartolini, Dottore commercialista dell'Ordine di Rimini e Revisore legale

La Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 – che abroga la quarta direttiva (relativa ai bilanci di esercizio) e la settima direttiva (relativa ai bilanci consolidati) – contiene novità riguardanti i bilanci dal 2016 e dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 20 luglio 2015.

È bene, in via preliminare, ricordare che le direttive sono una fonte di diritto secondario dell'Unione Europea, le quali vincolano gli Stati membri a cui sono dirette, lasciandoli però liberi di determinare le modifiche da apportare alle normative domestiche per renderle conformi alle prescrizioni comunitarie. Esse, a differenza dei regolamenti, non sono dunque direttamente applicabili negli Stati membri.

La Direttiva 2013/34/UE ha dichiaratamente lo scopo di semplificare gli obblighi in tema di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese.

È la stessa Direttiva che al Capo I, articolo 3, definisce i parametri numerici per suddividere le imprese in: microimprese (che non superano due dei seguenti limiti: totale stato patrimoniale: € 350.000; ricavi netti: € 700.000; numero medio di dipendenti: 10), piccole imprese (che non superano due dei seguenti limiti: totale stato patrimoniale: € 4.000.000; ricavi netti: € 8.000.000; numero medio di dipendenti: 50), medie imprese (che non superano due dei seguenti limiti: totale stato patrimoniale: € 20.000.000; ricavi netti: € 40.000.000; numero medio di dipendenti: 250) e grandi imprese.

Al Capo 2, l'articolo 4 (rubricato: "Disposizioni generali") recita testualmente: "Il bilancio d'esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma".

A prima vista, dunque, parrebbe che gli Stati membri non possano imporre alle microimprese ed alle piccole imprese altri prospetti, come ad esempio il rendiconto finanziario.

Il comma 3 dell'articolo 4 del Capo 2 continua come segue: "I bilanci d'esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo".

Tale comma ben ricalca quanto già previsto dai commi 2 e 3 dall'art. 2423 del Codice civile (rubricato: "Redazione del bilancio").

### **Net Consulting S.r.l.**

#### Sede Legale:

P.zza Malatesta n. 33, 47900 Rimini (RN) - Italy  
Cap. sociale € 10.400,00 i.v.  
Registro imprese n. 02602480408 Trib. di Rimini  
P.I. 02602480408 - R.e.a. n. 273308

#### Ufficio Coordinamento locale:

Via dei Mille, 3  
47838 Riccione (RN)  
Tel. 0039 0541 693243 693085  
Fax 0541 605469

#### Web:

[www.netw-consulting.com](http://www.netw-consulting.com)  
[info@netw-consulting.com](mailto:info@netw-consulting.com)  
[www.topvalue.it](http://www.topvalue.it)  
[info@topvalue.it](mailto:info@topvalue.it)



# NET CONSULTING S.r.l.

Consulenza Globale d'Impresa

Venezia • Parma • Riccione • Terranuova (AR) • Pescara

Dunque il legislatore nazionale dovrà recepire la direttiva europea nello spirito della semplificazione per le piccole imprese. Ovviamente, anche i principi contabili nazionali dovranno essere conformi a tale obiettivo e, per quelli recentemente emanati o rinnovati, l'OIC ha (avrebbe) dovuto muoversi nell'alveo dei principi guida dettati dalla Direttiva europea.

Tornando a trattare l'argomento del rendiconto finanziario<sup>1</sup>, il principio contabile (nazionale) OIC 10 ne raccomanda la redazione – per tutte le società che redigono il bilancio secondo i principi nazionali - non quale documento autonomo, ma quale informazione complementare da rendere in nota integrativa per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria (che altrimenti non verrebbe affatto trattata dai prospetti numerici di bilancio).

Va ricordato che i Principi contabili sono da intendersi regole “tecnico-ragionieristiche” che “assumono il ruolo di criteri tecnici meramente interpretativi-integrativi delle norme di legge che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”.

La raccomandazione di redigere il rendiconto finanziario è dunque il frutto delle funzioni proprie (interpretative ed integrative) attribuite ai principi contabili ed all'OIC che è deputato ad emanarli<sup>2</sup>.

C'è però da chiedersi se rivolgere tale raccomandazione indistintamente a tutte le società che redigono il bilancio con i principi contabili nazionali sia conforme all'obiettivo principale della direttiva: la semplificazione per le piccole imprese.

Come noto, infatti, la redazione del rendiconto finanziario è un'operazione abbastanza complessa che comporta un notevole dispendio di tempo e, conseguentemente, di denaro.

La raccomandazione dell'OIC potrebbe essere dunque letta in una visione “europeisticamente” orientata, ovvero sia la redazione del rendiconto finanziario è “obbligatoria” qualora contribuisca sensibilmente ad una chiara rappresentazione ed alla comprensione dei conti aziendali; viceversa, non potrà essere richiesto tale sforzo a quelle micro e piccole imprese ed in tutti quei casi i cui l'illustrazione numerica della formazione e del drenaggio di liquidità non diano un significativo *quid pluris* alla comprensione del bilancio.

Si ritiene che questo argomento dovrà essere oggetto di approfondimento da parte della dottrina al fine di giungere a dei criteri condivisi che possano orientare i redattori dei bilanci.

---

<sup>1</sup> Vedasi il contributo “Il nuovo rendiconto finanziario in bilancio, la novità dei bilanci al 31/12/2014” pubblicato il 13/03/2015 su [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

<sup>2</sup> Il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, da ultimo, attribuisce all'OIC – fra gli altri – il compito di “emanare i principi contabili nazionali ispirati alla migliore prassi operativa, secondo le disposizioni del Codice civile”.

**Net Consulting S.r.l.**

Sede Legale:

P.zza Malatesta n. 33, 47900 Rimini (RN) - Italy  
Cap. sociale € 10.400,00 i.v.  
Registro imprese n. 02602480408 Trib. di Rimini  
P.I. 02602480408 - R.e.a. n. 273308

Ufficio Coordinamento locale:

Via dei Mille, 3  
47838 Riccione (RN)  
Tel. 0039 0541 693243 693085  
Fax 0541 605469

Web:

[www.netw-consulting.com](http://www.netw-consulting.com)  
[info@netw-consulting.com](mailto:info@netw-consulting.com)  
[www.topvalue.it](http://www.topvalue.it)  
[info@topvalue.it](mailto:info@topvalue.it)



# NET CONSULTING<sup>S.r.l.</sup>

Consulenza Globale d'Impresa

Venezia • Parma • Riccione • Terranuova (AR) • Pescara

Rimini, 20.04.2015

---

Tra gli indiscussi leader del mercato italiano si annovera il software [Top Value Analisi di bilancio e Rating Basilea](#) distribuito da Net Consulting srl, che fa parte della [Suite professionale Top Value](#), unica nel suo genere, composta da tre software integrati tra loro che abbinano analisi statiche, quali quella per indici e per flussi ([Top Value Analisi di bilancio e Rating Basilea](#)), con analisi dinamiche finalizzate allo sviluppo di bilanci previsionali ([Top Value Budget & Business plan](#)). Completa la Suite il software [Top Value Valutazione aziendale](#), ottimo strumento per valutare l'azienda in caso di cessione, recessi, rivalutazione delle quote.

**Net Consulting srl**

**Net Consulting S.r.l.**

Sede Legale:

P.zza Malatesta n. 33, 47900 Rimini (RN) - Italy

Cap. sociale € 10.400,00 i.v.

Registro imprese n. 02602480408 Trib. di Rimini

P.I. 02602480408 - R.e.a. n. 273308

Ufficio Coordinamento locale:

Via dei Mille, 3

47838 Riccione (RN)

Tel. 0039 0541 693243 693085

Fax 0541 605469

Web:

[www.netw-consulting.com](http://www.netw-consulting.com)

[info@netw-consulting.com](mailto:info@netw-consulting.com)

[www.topvalue.it](http://www.topvalue.it)

[info@topvalue.it](mailto:info@topvalue.it)